



Alghero, 5 maggio 2010

alla c.a. del Direttore Generale degli Enti Locali  
dr. Giovanni Carta  
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
viale Trieste Cagliari

e p.c.  
ai presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C. e  
degli Ingegneri della Sardegna  
a tutti i Comuni e le Province della Sardegna  
agli organi di informazione

**OGGETTO: Partecipazione a concorsi pubblici da parte di laureati e laureate  
in Pianificazione**

Sono pervenute agli scriventi segnalazioni di concorsi pubblici per funzionari e dirigenti e di concorsi di idee banditi da Enti Locali del territorio regionale, nei quali non sarebbe prevista la partecipazione di laureati e laureate in:

- Urbanistica (ordinamento pre-vigente al 1983),
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento),
- successive denominazioni, raggruppate nelle cosiddette "ex classe 7" triennale (*Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale*) ed "ex classe LM54" magistrale (*Pianificazione territoriale e ambientale*),

nonostante nei concorsi di idee l'oggetto siano piani, interventi e progetti di riqualificazione urbana – riconducibili a fattispecie previste dal DPR 328/2001 – e nei concorsi per funzionari e dirigenti pubblici il settore sia afferente agli ambiti professionali della pianificazione urbanistica e territoriale.

Come si vedrà dalla documentazione in allegato (Riferimenti), la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel considerare non legittime tali esclusioni, anche se alcuni dei riferimenti vanno assunti *cum grano salis* facendo riferimento al dettato del DPR 328/2001,

Pertanto si richiede a codesta Spettabile Direzione di vigilare e sensibilizzare gli Enti Locali affinché i laureati e le laureate nelle discipline della Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale non siano esclusi a priori dai pubblici concorsi per funzionari e dirigenti nei settori ad essa afferenti, né dai concorsi di progettazione e di idee e dal conferimento di incarichi professionali che abbiano per oggetto la progettazione o la pianificazione urbanistica, paesaggistica, ambientale e territoriale,

anche tenendo conto delle competenze e dei ruoli affidati per legge ai laureati triennali.

Allo stesso modo si chiede a codesta Spettabile Direzione di vigilare e sensibilizzare gli Enti Locali affinché i concorsi usino la dizione generale di “dirigente dell’area tecnica o di settore”.


Dopo aver ricordato le competenze specifiche dei laureati in Urbanistica (o, come si è visto, successive denominazioni) e i loro diritti nei casi in cui queste competenze siano di per sé sufficienti a portare a termine un incarico (la Pianificazione in tutte le sue forme, i concorsi pubblici), si ritiene che in linea generale si debba tenere comunque sempre conto delle particolari competenze dei laureati in Urbanistica o nelle successive denominazioni, incoraggiando la formazione ove possibile di gruppi interdisciplinari in cui sia presente un pianificatore, anche triennale. Esistono peraltro bandi di concorsi di progettazione in cui è necessario avere nel gruppo archeologi o biologi; non si vede perché non possa essere buona prassi avere nel gruppo un pianificatore. Ci sono due buoni motivi per questo: questi laureati e laureate, con la loro preparazione culturale trasversale e aggiornata, possono effettivamente contribuire a migliorare in senso interdisciplinare la prassi progettuale orientandola non solo sull’oggetto, ma sulle relazioni urbane e territoriali che un intervento instaura; un secondo motivo riguarda la auspicabile prospettiva di lavorare meno per lavorare tutti.

Confidando in un positivo riscontro alla presente, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti, restando disponibili per ulteriori chiarimenti.

Facoltà di Architettura di Alghero, Università degli Studi di Sassari


Il Preside

Giovanni Maciocco



Il presidente del Corso di laurea in Urbanistica

Arnaldo Cecchini



Il presidente del Corso di laurea in Architettura

Maurizio Minchilli



## Riferimenti

- la legge urbanistica regionale piemontese n. 56/77 all'art.79 riconosce per prima la figura professionale dell'urbanista laddove dispone che “gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica” e in modo analogo si sono comportate la Regione Veneto con L.R. 61/1985, all'art. 68 e la Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 52/91, all'art. 123 bis;
- col passare del tempo si sono succeduti diversi pronunciamenti della magistratura (sentenza del TAR Liguria n. 253 del 14 luglio 83, sentenza del TAR Veneto n. 100/90, sentenza del TAR di Trento n. 375/91, sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 314 del 3 aprile 1990) e provvedimenti amministrativi (verbale del Co.Re.Co Lombardia n. 108 del 18 maggio 1990) sulla stessa materia, fino alla nuova disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle professioni (D.P.R. 5 giugno 2001);
- con il suddetto D.P.R. 5 giugno 2001 per gli “Architetti” e per i “Pianificatori” sono stati articolati gli albi professionali, ognuno in due sezioni A e B, corrispondenti rispettivamente alla laurea magistrale (biennale, post-laurea) e alla laurea (triennale) e sono state stabilite le norme transitorie per regolare il passaggio di professionisti e dei laureati dal precedente al nuovo assetto degli albi;
- la IV sezione del Consiglio di Stato, in data 12 marzo 1996, ha stabilito che *“per la pianificazione urbanistica, è del tutto conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che, ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico”* e *“che, con la creazione del corso di laurea in urbanistica, si sono create professionalità tecniche le quali (omissis) dimostrano il possesso di cognizioni, acquisite durante un Corso di studi (omissis) idonee a svolgere la attività di pianificazione urbanistica. Se poi si esaminano i corsi di laurea in urbanistica istituiti presso le università statali (omissis) nonché più in generale le modifiche all'ordinamento didattico universitario (omissis) relative al corso di laurea in urbanistica, ci si avvede come trattasi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito ed ovviamente focalizzato nelle materie che interessano precipuamente la pianificazione urbanistica, quali ad esempio l'analisi delle strutture urbane, la progettazione urbanistica su base pluriennale, la gestione delle risorse energetiche del territorio, la pianificazione dei trasporti urbani e metropolitani, le tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente, la pianificazione economica territoriale etc. Appare quindi evidente come ai laureati in urbanistica venga fornito un solido bagaglio culturale precipuamente specialistico Dal punto di vista poi della rispondenza delle scelte, amministrative ai canoni di buona amministrazione”, (omissis), non “possono precludere l'affidamento degli incarichi di pianificazione a soggetti che, come i laureati in urbanistica dimostrino il possesso di un elevato grado di istruzione specialistica in materia”;*

- ancora il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione II del 29 gennaio 1997, vista anche la relazione del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18 maggio 1995, prot. n. 2513, ha escluso l'esistenza di una situazione di "privativa professionale" per la pianificazione urbanistica, ritenendo *"del tutto conforme a canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti come gli urbanisti i quali, ancorché non titolati in via esclusiva, posseggono la più idonea competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia. Va, peraltro, incidentalmente rilevato che con la creazione del corso di laurea in urbanistica si sono create professionalità tecniche le quali dimostrano il possesso di cognizioni idonee a svolgere attività di pianificazione urbanistica, trattandosi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito, che fornisce un bagaglio culturale precipuamente specialistico"* (sic);
- il Ministro dei lavori pubblici, con Direttiva prot.29/segr. del 9 febbraio 1998, che fissa gli indirizzi operativi cui devono attenersi gli enti locali quando ricorrono alla gara pubblica ha ripreso, letteralmente, il dispositivo della succitata sentenza;
- in data 11 maggio 2000 il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, ha decretato che *"la laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in ingegneria civile ed architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi"* (sic);
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che *"l'assenza di esclusive a favore di ingegneri ed architetti relativamente all'attività urbanistica e di predisposizione di piani territoriali consente alle Amministrazioni appaltanti di avvalersi (...) di professionisti dotati di specifiche competenze come gli urbanisti"*;
- con Deliberazione 33/2001 il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha sancito che possono partecipare a concorsi di idee o di progettazione riguardanti il settore della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale *"anche gli urbanisti, professionisti che hanno competenze specialistiche in materia di pianificazione territoriale e che sono in possesso di cognizioni acquisite durante un corso di studi quinquennale altamente qualificato. Quanto appena affermato trova esplicita conferma nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 9/2/98, n. 89, relativa agli incarichi professionali in materia urbanistica e paesaggistica"* e che, dunque, *"nel rispetto dei limiti propri della normativa sui lavori pubblici, si ritiene legittimo ammettere gli urbanisti a partecipare ai concorsi di idee e/o conferimento di incarichi in materia di predisposizione di atti aventi ad oggetto la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale"* (sic);
- il TAR del Lazio, sez. III bis, con sentenza n. 12107 del 12 dicembre 2002, sulla base dei pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 8 febbraio e 7 marzo 2001 ha annullato il decreto del MIUR 21 maggio 2001 relativo all'equipollenza della laurea ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio;
- di conseguenza, il Ministero dell'Università e della Ricerca, con D.M. 14 aprile 2003, ha ribadito la vigenza del decreto interministeriale 11 maggio 2000, relativo all'equipollenza tra le lauree pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.